



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- con Delibera n. 1228 del 30/05/2024 il Consiglio di amministrazione ha approvato l'indizione di una procedura di gara finalizzata all'individuazione di un operatore economico al quale affidare l'esecuzione delle opere edili e architettoniche finalizzate all'adeguamento alle previsioni per la sicurezza e all'ottenimento del cpi presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino;
- in data 21/01/2025 è stato pubblicato sulla piattaforma TRASPARE, nonché sull'albo online nella Sezione "Bandi di gara e Avvisi", l'Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 399 del 21/01/2025 al fine di svolgere una preventiva indagine di mercato (CIG B533ACE01B - Cup: I12B22000450001);
- l'oggetto dell'affidamento in esame concerne la realizzazione delle *"opere edili e architettoniche ai fini del recupero edilizio e della protezione dagli incendi, la fornitura e il montaggio di porte REI, la sostituzione di serramenti finestrati, le opere da falegname su serramenti storici e le relative opere di ripristino per l'adeguamento alle previsioni per la sicurezza antincendio e per l'ottenimento del CPI, all'interno degli spazi dell'Accademia Albertina (inclusa la Pinacoteca Albertina)"*, per un valore stimato pari a euro 278.179,90 (duecentosettantottomilacentosettantanove/90), ricavato dall'importo totale dei lavori, pari a euro 240.581,87, (duecentoquarantamilaquattrocentottantuno/87), oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi del d.lgs. 81/2008, pari a Euro 12.308,95 (Euro dodicimilatrecentotto/95) a cui sommare relativa quota IVA;
- secondo gli artt. 5.2 e 5.3, per partecipare alla presente procedura, l'Amministrazione ha richiesto agli operatori economici, quali requisiti di qualificazione, il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG2, oltre che, a pena di esclusione, l'*"avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di opere appartenenti alla categoria prevalente dei lavori cui si riferisce l'opera da affidare, per un importo di almeno euro 100.000,00 annui"*;
- per la comprova dell'avvenuto svolgimento dei suddetti lavori nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso in questione, l'Amministrazione ha richiesto la presentazione di *"certificati emessi dall'ente committente, attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione da parte della pubblica*



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

amministrazione, del progetto), dai quali si deducano le categorie e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP";

Rilevato che:

- l'art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che l'attestazione SOA, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare, costituisce condizione sufficiente e necessaria per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto;
- la delibera ANAC n. 140 del 4 aprile 2023 ha chiarito che *"il possesso della qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione"*;
- al pari di quanto sopra, secondo la delibera ANAC n. 14 del 10 gennaio 2024, "[...] l'evidente contrasto tra l'art. 100, co. 4 del Codice e la previsione della *lex specialis*, che espressamente richiede a pena di esclusione il possesso e la relativa indicazione degli anzidetti "criteri di selezione", determina anche la violazione dei suddetti principi – in particolare quelli di proporzionalità, di adeguatezza e di concorrenza [...]. Ciò esclude che possa rientrare nelle prerogative della stazione appaltante prevedere gli elementi sopra citati quali requisiti, di fatto, aggiuntivi all'attestazione SOA, il cui mancato possesso, nei minimi stabiliti dalla *lex specialis*, conduca al mancato inserimento in graduatoria e quindi alla perdita di ogni chance di essere invitati alla procedura selettiva posta in essere a valle. Altro sarebbe stato, invece, chiedere l'indicazione di elementi (es. esplicitazione del fatturato globale posseduto; Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio; ecc.), senza la prescrizione di una soglia minima, sulla cui base stilare una graduatoria secondo il criterio del maggior importo: graduatoria a cui attingere, in ordine di posizione decrescente, per invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento";

Considerato che:

- l'avviso per la manifestazione di interesse non costituisce atto di indizione di una procedura di gara, ma un'indagine conoscitiva di mercato non vincolante, tesa a individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura. In altri termini, il suddetto avviso svolge una funzione meramente strumentale e servente rispetto alla successiva procedura e non formalizza l'impegno dell'Ente ad addivenire alla conclusione di un contratto, impegno viceversa esigibile a seguito della trasmissione delle lettere d'invito, alle quali sole può essere riconosciuta la natura di



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

atto di indizione della gara (deliberazione ANAC n. 231 del 24 maggio 2023 e Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3831 e 17 marzo 2021, n. 2292 in essa richiamate);

- vi sono, pertanto, non secondari elementi che indicano che l'attestazione SOA possa essere considerato un requisito sufficiente per la partecipazione alle gare;
- una riformulazione dei requisiti per l'affidamento in questione appare, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, maggiormente funzionale al perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione in un'ottica di *favor participationis* e tutela della concorrenza;
- peraltro, la procedura di gara in oggetto è giunta ad una fase esplorativa del mercato non vincolante, in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei concorrenti, né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale;
- in ogni caso, sussistono – ai sensi dell'articolo 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – i presupposti per l'esercizio del potere di revoca in autotutela da parte di questa Stazione Appaltante.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;

VISTO il D.lgs. 36/2023 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L. 241/1990 smi;

VISTO il d.lgs. 42/2004 smi;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con Delibera n. 1208 del 09/04/2024;

CONSIDERATA l'assoluta urgenza di procedere con l'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento delle opere di cui in premessa;

DISPONE

- di non procedere all'indizione della procedura negoziata indicata nella determinazione di approvazione dell'Avviso di Manifestazione di interesse prot. n. 399 del 21/01/2025 pubblicata sulla piattaforma TRASPARE, nonché sull'albo online nella Sezione “Bandi di gara e Avvisi” dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e, pertanto, di revocare la predetta determinazione, nonché il relativo e conseguente Avviso di Manifestazione d'Interesse;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

- di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma TRASPARE e sul sito istituzionale dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, nonché di darne comunicazione agli operatori economici che hanno manifestato interesse, in conformità alle previsioni dell'art. 90, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023.

che il presente disposto adottato, sia portato in ratifica presso i competenti organi e/o strutture dell'Accademia nella prima riunione utile

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Gribaudo